

D'altra parte, non esiste alcun motivo oggettivo che giustifichi tale discriminazione. La regola generale è costituita dalla piena applicabilità di tutto l'«acquis» comunitario ai nuovi Stati membri a partire dal momento stesso della rispettiva adesione, e le deroghe a tale piena applicabilità contenute in un atto di adesione presentano sempre carattere temporaneo e debbono essere interpretate restrittivamente. Estendere tali deroghe oltre il periodo transitorio previsto nell'atto di adesione significa disconoscere la loro stessa natura, vale a dire il loro carattere eccezionale, transitorio e limitato, nonché la loro finalità, che è unicamente di permettere la graduale integrazione di un nuovo Stato membro nella Comunità.

- Violazione dell'Atto di adesione della Spagna: il fatto che, con il regolamento impugnato, non venga attribuita alla Spagna una parte delle quote oggetto di ripartizione successivamente all'adesione del detto Stato membro relative alle acque comunitarie del Mare del Nord e del Mar Baltico comporta una proroga del periodo transitorio al di là di quanto previsto dall'Atto di adesione e, pertanto, una violazione delle disposizioni di quest'ultimo.

Non può disconoscersi che, se non fosse esistito il periodo transitorio di cui all'art. 166 dell'Atto di adesione, la Spagna avrebbe partecipato alle ripartizioni delle nuove quote effettuate a partire dal 1986, sulla scorta di tre criteri:

- le sue catture storiche negli anni 1973-1978, vale a dire il periodo considerato ai fini della prima determinazione del principio di stabilità relativa;
 - le sue catture relative alle medesime specie in acque adiacenti;
 - la necessità di contare su catture accessorie.
- Violazione dell'art. 20, n. 2, del regolamento del Consiglio 20 dicembre 2002, n. 2371, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca⁽²⁾: una volta finito il periodo transitorio, le nuove possibilità di pesca ripartite nelle acque considerate negli anni tra il 1992 e il 1998 debbono essere suddivise tenendo conto degli interessi di ciascuno Stato membro, e quindi anche della Spagna.

⁽¹⁾ GU L 356 del 31.12.2002, pag. 12.

⁽²⁾ GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

Ricorso del Regno di Spagna contro il Consiglio dell'Unione europea, presentato il 28 febbraio 2003

(Causa C-90/03)

(2003/C 135/12)

Il 28 febbraio 2003 il Regno di Spagna, rappresentato dalla sig.ra N. Díaz Abad, Abogado del Estado, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Consiglio dell'Unione europea.

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

1. annullare l'art. 9, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio 17 dicembre 1999, n. 2792, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca⁽¹⁾, come modificato dal regolamento del Consiglio 20 dicembre 2002, n. 2369⁽²⁾;
2. condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

- Vizi di forma sostanziali: la Spagna ritiene che il testo dell'art. 9, n. 1, lett. b), del regolamento 2792/1999, come modificato dal regolamento 2369/2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale L 358, del 31 dicembre 2002, non sia quello approvato dal Consiglio. Nella fattispecie, il testo approvato dal Consiglio è quello contenuto nell'ultimo documento di compromesso, vale a dire quello recante il numero SN 113/02, che ha tacitamente modificato il documento che conteneva il secondo compromesso, ossia il documento SN 105/02, prevedendo la possibilità di applicare un coefficiente di riduzione di 1:1,35 alle navi di più di 100 GT, ciò che implica la sua applicazione anche alle navi di più di 400 GT e dunque la possibilità di concedere a tale tipo di natanti aiuti al rinnovamento.

- Violazione dell'art. 254 CE: l'atto di pubblicazione deve limitarsi a riprodurre il testo della norma, così come adottato dall'organo titolare della competenza legislativa o normativa. Ciò che non è ammissibile è che con la pubblicazione vengano introdotte modifiche nel testo

approvato dal legislatore, posto che ciò equivale ad usurpare le sue competenze.

(¹) GU L 337 del 30.12.1999, pag. 10.

(²) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 49.

Ricorso del Regno di Spagna contro il Consiglio dell'Unione europea, presentato il 28 febbraio 2003

(Causa C-91/03)

(2003/C 135/13)

Il 28 febbraio 2003 il Regno di Spagna, rappresentato dalla sig.ra Nuria Díaz Abad, Abogado del Estado, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Consiglio dell'Unione europea.

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare il punto 6 dell'Allegato I del regolamento del Consiglio 20 dicembre 2002, n. 2371, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (¹);
- condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

- Violazione del principio di non discriminazione: durante i negoziati relativi al regolamento 2371/2002, la Spagna ha chiesto la modifica del punto 6 dell'Allegato I per eliminare le restrizioni, risultanti dall'Atto di adesione, applicabili ai suoi pescherecci nella zona compresa tra le 6 e le 12 miglia delle acque atlantiche di Francia, e per equilibrare le condizioni di accesso in tale zona con quelle di cui godono le navi francesi nelle acque spagnole. Ciononostante, il Consiglio ha deciso di mantenere il detto punto 6 dell'Allegato I immutato rispetto a quanto

disposto con il regolamento 3760/92 (²) e di creare così talune limitazioni non previste né per l'accesso delle navi francesi nelle acque costiere spagnole, né per l'accesso delle navi dei restanti Stati membri nelle acque costiere di altri Stati membri.

- Violazione dell'Atto di adesione della Spagna: una volta sopresse le limitazioni all'accesso delle navi spagnole nelle acque sotto giurisdizione francese oltre le 12 miglia, per effetto della fine del periodo transitorio previsto dall'Atto di adesione, non esiste alcuna giustificazione per mantenere le deroghe entro le 12 miglia. Non esistono misure specifiche quanto all'accesso alle specie pelagiche in tale zona che possano richiedere una gestione speciale e, inoltre, le catture di tali specie pelagiche vengono effettuate con lo stesso tipo di navi (navi per pesca a circuizione).

In definitiva, il mantenimento di un regime restrittivo e discriminatorio per l'accesso delle navi spagnole nelle acque francesi atlantiche entro le 12 miglia oltre il periodo transitorio previsto dall'Atto di adesione, in deroga alle norme di ugual natura relative all'accesso nelle acque francesi atlantiche oltre le 12 miglia dalle quali traevano origine, è contrario al carattere restrittivo e limitato che deve avere qualunque eccezione ad una norma generale del Trattato, a maggior ragione nel caso in cui oggetto di limitazione sia un principio essenziale quale quello di non discriminazione a motivo della nazionalità, e contrasta con l'essenza stessa delle disposizioni di un atto di adesione.

(¹) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(²) Regolamento del Consiglio 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquicoltura (GU L 389 del 31.12.1992, pag. 1).

Ricorso del Regno di Spagna contro il Consiglio dell'Unione europea, presentato il 4 marzo 2003

(Causa C-100/03)

(2003/C 135/14)

Il 4 marzo 2003 il Regno di Spagna, rappresentato dalla sig.ra N. Díaz Abad, Abogado del Estado, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Consiglio dell'Unione europea.